

Domande frequenti sulla «procedura di riconoscimento di un titolo di studio estero»

1. Ho un diploma estero. Ho bisogno di un riconoscimento per lavorare in Svizzera?

Dipende. Se la tua professione è **regolamentata**, puoi esercitarla solo se le tue qualifiche professionali sono state riconosciute (cfr. sotto / domanda 2). Eccezione: per impieghi della durata massima di 90 giorni per anno civile, i cittadini provenienti da Stati UE/AELS non devono avviare una procedura di riconoscimento. Per ulteriori informazioni si rimanda alle domande 3 e 10.

Se la tua professione **non è regolamentata**, allora puoi esercitarla senza dover intraprendere nulla, non è necessario alcun riconoscimento.

2. Che cos'è una professione regolamentata?


Una professione regolamentata si può svolgere solo se si possiedono determinate qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative o amministrative. [Qui](#) puoi verificare se hai bisogno di un riconoscimento per svolgere la tua professione. Avvertenza: possono sussistere differenze tra Cantoni.

3. Che cos'è una professione non regolamentata?

Una professione non regolamentata si può svolgere anche senza determinate qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative o amministrative. Per poterla esercitare, i diplomi esteri non devono pertanto essere riconosciuti. Tuttavia, si può richiedere un confronto con un titolo svizzero, sia per il datore di lavoro, sia per l'assicurazione contro la disoccupazione o per l'accesso a ulteriori misure di perfezionamento. Tale confronto può sfociare in un riconoscimento o, come più spesso accade per le professioni non regolamentate, in un'attestazione del livello (cfr. domanda 4).

4. Qual è la differenza tra un riconoscimento e un'attestazione del livello?

Per il riconoscimento di un titolo, nel confronto con il titolo svizzero, devono essere soddisfatti quattro criteri, mentre per il rilascio di un'attestazione del livello devono essere soddisfatti solo due criteri:

RICONOSCIMENTO	✓	Il livello di formazione è lo stesso.	✓	ATTESTAZIONE DEL LIVELLO 
	✓	La durata della formazione è la stessa.	✓	
	✓	I contenuti sono paragonabili.	--	
	✓	Accanto alle qualifiche teoriche, il ciclo di formazione estero comprende anche qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale pertinente.	--	

Se i quattro criteri per il riconoscimento non sono soddisfatti, sono necessarie misure per compensare le differenze in modo da poter esercitare una professione regolamentata (cfr. sotto / domanda 8).

5. Chi è preposto al riconoscimento di diplomi esteri e delle attestazioni del livello?

L'istituzione preposta a tutte le questioni relative ai diplomi esteri è la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). L'ufficio è raggiungibile all'indirizzo e-mail kontaktstelle@sbfi.admin.ch e telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 11:30 al numero +41 58 462 28 26. [Sito web](#) e [FAQ](#)

La SEFRI stessa è responsabile solo in parte dell'effettivo trattamento delle domande. Per determinate professioni, in particolare quelle regolamentate (cfr. sopra / domanda 2), sono responsabili istituzioni competenti nel rispettivo settore professionale. Troverai informazioni più dettagliate se cerchi [qui](#) la tua professione.

6. Quali sono i requisiti per una procedura di riconoscimento o di attestazione del livello?

- 1) Il titolo di studio conseguito nel Paese d'origine deve essere rilasciato dallo Stato o riconosciuto dallo Stato.
- 2) La persona deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. Le conoscenze linguistiche richieste sono comprese tra i livelli B2 e C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. È eventualmente possibile inoltrare l'attestato delle conoscenze linguistiche durante il processo di riconoscimento. Informazioni più dettagliate possono essere ottenute dall'autorità di riconoscimento competente (cfr. sopra, domanda 5).

7. Cosa si intende per «misure compensatorie»?

Se il titolo estero consente di esercitare una professione regolamentata nel Paese d'origine, ma i quattro criteri per il riconoscimento (cfr. sopra / domanda 4) non sono soddisfatti, possono essere richieste misure per compensare le differenze tra il titolo estero e il corrispondente titolo svizzero. Di norma, si tratta di test attitudinali (le competenze professionali vengono dimostrate in un esame nelle materie ritenute carenti) o di un ciclo di formazione di adeguamento (uno stage o un impiego retribuito in cui la persona è appositamente seguita negli ambiti ritenuti carenti). Tuttavia, [l'ordinanza sulla formazione professionale](#) stabilisce anche che il ricorso alle misure di compensazione è escluso qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera.

8. Ho diritto a una categoria salariale migliore dopo il riconoscimento o l'attestazione del livello?

Né il riconoscimento né l'attestazione del livello danno diritto all'inserimento in una determinata categoria salariale. Tuttavia, possono essere utilizzati come argomentazione nelle trattative salariali. Se un CCL vincola il riconoscimento o l'attestazione del livello all'inquadramento in una categoria salariale, si può fare valere tale diritto. È quindi essenziale consultare il CCL.

9. Cosa devono fare i cittadini dell'UE/AELS che esercitano una professione regolamentata per un breve periodo (fino a 90 giorni)?

Se la [professione è soggetta all'obbligo di notifica](#), prima dell'esercizio della prestazione lavorativa i cittadini dell'UE/AELS devono annunciarsi presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI): [procedura di notifica per attività lucrative di breve durata \(admin.ch\)](#). Anche nel quadro di questa procedura vengono valutate le qualifiche professionali, ma le scadenze sono più brevi rispetto alla procedura di riconoscimento descritta sopra. Sono inoltre tenuti a notificare la loro prestazione lavorativa presso la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM). Per maggiori informazioni: [prestatori di servizi \(admin.ch\)](#)

10. In che modo Unia sostiene i propri associati nelle procedure di riconoscimento di una qualifica estera o di ottenimento di un'attestazione del livello?

Nella procedura di riconoscimento di titoli esteri o di ottenimento di un'attestazione del livello, le associate e gli associati di Unia possono fruire di un sostegno finanziario da parte della Fondazione Unia. La Fondazione copre al massimo il 50% dei costi della procedura per un importo complessivo massimo di CHF 750. Sono computabili i costi della procedura stessa, della traduzione dei documenti che devono essere esaminati e, se necessario, delle misure di compensazione. I criteri per la concessione di un contributo sono analoghi a quelli per la formazione e il perfezionamento professionale (cfr. il «Promemoria sulla formazione e il perfezionamento degli iscritti»).

Autovalutazione: il riconoscimento della qualifica o l'attestazione del livello sono la soluzione che fa per me?

Hai portato a termine la formazione? Il titolo che hai ottenuto nel Paese d'origine è rilasciato o riconosciuto dallo Stato?	→ Se la risposta a una di queste due domande è negativa, non è possibile avviare una procedura di riconoscimento o di attestazione del livello.
Se il riconoscimento è indispensabile all'esercizio di una professione regolamentata: puoi comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione? (verificare con l'autorità di riconoscimento)	→ In caso negativo, le conoscenze linguistiche devono essere innanzitutto comprovate o acquisite.
Disposizioni particolari: soggiorni di breve durata di cittadini UE/AELS: sei un/a cittadino/a UE/AELS ed eserciti una professione regolamentata per un massimo di 90 giorni all'anno?	→ In caso affermativo, non è richiesta una vera e propria procedura di riconoscimento, ma per determinate professioni devi notificare l'attività lucrativa presso la SEFRI (maggiori informazioni sono disponibili qui), che procederà alla verifica delle qualifiche professionali. Prima di esercitare un'attività lucrativa è obbligatorio annunciarsi presso la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) (maggiori informazioni sono disponibili qui).
Avvertenza: né il riconoscimento né l'attestazione del livello danno automaticamente diritto all'inquadramento in una determinata categoria salariale!	

Procedura

- L'associato/a deve trasmettere una copia della decisione di riconoscimento all'SL1
- L'associato/a deve presentare la prova delle spese sostenute all'SL1
- Richiedere all'associato/a la documentazione per telefono, lettera o e-mail
- Compilare la domanda di perfezionamento
- Procedere al controllo in conformità al regolamento
- Procedere al controllo delle prestazioni ottenute in Stella
- Calcolare il contributo in conformità al regolamento (50% dei costi – al massimo Fr. 750.-)
- Richiedere l'autorizzazione da parte del servizio preposto
- Registrare il blocco dell'uscita
- Inviare la domanda di perfezionamento alla Centrale
- La Centrale rimborsa l'importo alla regione
- Trasmettere all'associato/a la conferma dell'avvenuto versamento
- Archiviare il caso